



**REGIONE
LAZIO**

**AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS.
36/2023 PER UN SERVIZIO DI CATTURA DI CINGHIALI E ATTIVITÀ AD ESSI
ACCESSORIE
CPV: 77610000-9 "SERVIZI DI COLLOCAMENTO TRAPPOLE"**

CONTRATTO



CONTRATTO
**PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL
D.LGS. 36/2023 DI UN SERVIZIO DI CATTURA DI CINGHIALI E ATTIVITÀ ACCESSORIE**

TRA

La Regione Lazio, con sede legale in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, C.F. 80143490581, di seguito denominata "Regione Lazio", nella persona del Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale dott. Paolo Alfarone;

E

L'Impresa Oikos Srl Impresa sociale con sede legale via Crescenzago 1 - 20134 Milano C.F. e P. IVA n. 06146830960, iscritta presso il Registro delle Imprese al n. MI-1773845, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi, di seguito definita "Fornitore", nella persona di Eugenio Carlini, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, autorizzato/a alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione del 2 Giugno 2020.

PREMESSO CHE

- La Regione Lazio, con Determinazione n. G16519 del 04/12/2025, ha affidato il "servizio di cattura di cinghiali e attività ad essi accessorie".
- Il Fornitore ha presentato una dichiarazione con cui attesta il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94 e seguenti del D.lgs. n. 36/2023, nonché la documentazione richiesta per la stipula del Contratto;
- Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara che quanto in esso contenuto, unitamente alla richiesta di offerta, al capitolato e a tutti gli altri documenti inerenti alla procedura, definisce in modo chiaro, completo e adeguato l'oggetto del servizio e tutti gli elementi necessari per una sua corretta esecuzione;
- il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo articolo 22 "*Clausola finale e Accettazione espressa clausole contrattuali*";



- il Fornitore, sottoscrivendo il presente Contratto, si impegna a rispettare il Codice di Comportamento del personale della Giunta regionale e delle Agenzie regionali, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 21/01/2014, che all'art. 5 espressamente prevede l'obbligo di astensione in capo al dipendente pubblico che, nello svolgimento delle attività inerenti alle sue mansioni, si renda conto di trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, la quale dovrà essere comunicata tempestivamente;
- il Fornitore si impegna, altresì, a sottoscrivere il Patto di integrità in materia di contratti pubblici e ad inserire nel contratto con eventuali subappaltatori le clausole previste nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici, pena il diniego delle relative autorizzazioni;

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

Articolo 1

Definizioni

1. Nell'ambito del presente Contratto, si intende per:
 - a) **Atti di gara:** la Lettera di invito con relativi allegati;
 - b) **Stazione Appaltante:** Direzione regionale Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale;
 - c) **Committente:** la Regione Lazio, con sede in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7;
 - d) **Contratto:** il presente Atto, compresi i documenti ivi richiamati;
 - e) **Fornitore:** il soggetto risultato aggiudicatario, che conseguentemente sottoscrive il presente Contratto, obbligandosi a quanto previsto nello stesso;
 - f) **Sito o Sistema:** la piattaforma di *e-procurement* regionale, della Regione Lazio – S.TEL.LA”, disponibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>.
 - g) **Codice:** il D. Lgs. 36/2023

Articolo 2

Oggetto

1. Oggetto del presente Contratto è l'affidamento del servizio di cattura di cinghiali e delle attività ad esso accessorie, come descritto nel Capitolato Tecnico e nella Lettera di invito, nel rispetto della normativa vigente



in materia di gestione della fauna selvatica, sanità pubblica veterinaria, benessere animale, igiene delle carni e gestione dei sottoprodotti di origine animale.

2. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione Lazio, ad erogare il servizio oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte nella Lettera di invito e nell'offerta presentata, nella misura richiesta dalla stessa Regione Lazio, il tutto nei limiti dell'importo massimo presunto pari ad € 70.000,00 oltre IVA, determinato a misura sulla base delle prestazioni effettivamente svolte, come da Lettera di invito e Capitolato Tecnico.

Articolo 3

Durata del Contratto

1. Il presente Contratto ha effetto dalla data di sottoscrizione fino a 8 (otto) mesi.
2. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di disporre la sospensione, la riduzione o la limitazione delle attività, ovvero di recedere o risolvere il presente Contratto nei casi e con le modalità previste nel Capitolato Tecnico, nel Codice e nelle successive disposizioni legislative, regolamentari o autoritative intervenute, senza che il Fornitore possa avanzare pretese indennitarie diverse dal pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite

Articolo 4

Erogazione del servizio

1. Il servizio dovrà essere erogato in conformità alle previsioni contenute nel Capitolato Tecnico, alla Lettera di invito, nonché al programma operativo concordato con i referenti della Direzione e delle aree protette competenti territorialmente, con particolare riguardo all'individuazione dei siti di installazione delle gabbie, alle modalità di abbattimento, alle procedure sanitarie e di biosicurezza e alle misure di benessere animale.
2. Tempi, modi e luoghi di svolgimento delle attività saranno concordati, di volta in volta, con i referenti della Direzione e con gli enti territorialmente competenti.
3. L'Affidatario è tenuto ad assicurare la pronta disponibilità degli operatori e dei mezzi necessari per intervenire tempestivamente in tutte le situazioni in cui sia necessario procedere alla rimozione immediata degli animali dalle gabbie per motivi di benessere animale, ordine pubblico, sicurezza o esigenze sanitarie, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico.



Articolo 5

Obblighi specifici del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga inoltre a:

- a) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari concernenti il servizio oggetto del Contratto, nonché alle prescrizioni tecniche, igienico-sanitarie, di sicurezza, di benessere animale e di biosicurezza applicabili, incluse quelle eventualmente emanate successivamente alla stipula, mantenendosi costantemente aggiornato sulla normativa di settore;
- b) svolgere tutte le attività di cattura, contenimento, abbattimento, movimentazione, trasporto, gestione, lavorazione, trasformazione, commercializzazione o smaltimento dei cinghiali e dei relativi prodotti e sottoprodotti nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sanità pubblica veterinaria, benessere e protezione degli animali, igiene delle carni di selvaggina e gestione dei sottoprodotti di origine animale, nonché delle misure specifiche adottate per il contenimento e il controllo della PSA, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni del Servizio veterinario competente;
- c) osservare l'obbligo di diligenza di cui all'articolo 1176 Codice civile nell'esecuzione del servizio;
- d) applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 6

Modalità e termini di esecuzione della Fornitura

1. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio richiesto secondo quanto stabilito nella Lettera di Invito e nel capitolato pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 11.
2. L'erogazione del servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento dello svolgimento del servizio e si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente.
4. La Regione Lazio ha la facoltà di imporre modifiche e/o integrazioni ritenute utili per il miglior compimento del servizio in argomento e il Fornitore si impegna sin d'ora ad accettare tali modifiche e/o integrazioni, le quali, comunque, non potranno comportare aumento dei costi a carico del Fornitore.



5. La Regione Lazio ha facoltà di accertare in ogni momento, per il tramite del Responsabile del Progetto e/o del Direttore dell'esecuzione del contratto, che l'esecuzione del servizio avvenga a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni della Lettera Invito e di ogni altra disposizione contenuta nel presente Contratto.
6. Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, il Fornitore è comunque tenuto a fornire alla Regione Lazio tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest'ultima richiesti.

Articolo 7

Verifica e controllo quali/quantitativo

1. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto nel Contratto, la Stazione Appaltante provvederà a formalizzare contestazione scritta al Fornitore a mezzo PEC o raccomandata A/R, assegnando all'Aggiudicatario un termine per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.
2. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero ritenute idonee, verranno applicate, per ogni singola violazione, le penalità previste nel Contratto.

Articolo 8

Corrispettivi

1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore è determinato a misura, applicando il prezzo unitario offerto al numero di interventi effettivamente eseguiti, nel limite dell'importo massimo presunto di € 70.000,00 oltre IVA e si riferisce al servizio erogato nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. È dovuto unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori non possono vantare alcun diritto nei confronti del Committente.
2. Il suddetto corrispettivo non potrà essere richiesto qualora non sia possibile, da parte della Stazione Appaltante, procedere all'aggiudicazione del servizio o nei casi in cui – a qualunque titolo – la Stazione Appaltante non possa procedere alla stipula del relativo contratto.

Articolo 9

Fatturazione e pagamenti

1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento, il primo al conseguimento del 30% delle sessioni di cattura previste, il secondo al 60% e il saldo a conclusione delle attività.



2. Il Direttore dell'esecuzione accerta il raggiungimento delle condizioni contrattuali e, contestualmente, all'esito positivo dell'accertamento, redige la relazione e adotta lo stato di avanzamento del servizio e lo trasmette al RUP.
3. In caso di difformità tra le valutazioni del Direttore dell'esecuzione e quelle del Fornitore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento, il DEC, a seguito di tempestivo contraddittorio con il Fornitore, archivia la comunicazione, oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP.
4. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e degli eventuali subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla Struttura competente della stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi dell'art. 125, co. 2, del d.lgs. n. 36/2023.
5. Il Fornitore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento del servizio. L'emissione della fattura da parte del Fornitore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
6. La liquidazione della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla verifica positiva (attestazione di regolare esecuzione) di quanto richiesto. Il pagamento si intende effettuato, a termine di legge, a far data della relativa disposizione contabile presso la tesoreria dell'Amministrazione.
7. Il Fornitore deve adempiere ai seguenti obblighi:
 - ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, riportare sulla fattura il codice CIG e gli estremi dell'atto determinativo di autorizzazione;
 - ai sensi dell'art. 53, co. 16-ter del D.lgs. 165/2001, attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Lazio nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
 - ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dove verrà effettuata la liquidazione unitamente alle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché qualsiasi variazione di tali dati.
8. Al termine della prestazione la fattura, corredata della documentazione relativa al servizio, dovrà pervenire a:
Regione Lazio - Direzione Regionale Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale



Direzione Regionale Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma - Codice Fiscale: 8014349058, Codice IPA: G3ND65.

Articolo 10

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Il Fornitore dichiara che il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della l. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente: IBAN
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Lazio le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, l. 136/2010 e s.m.i.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della L 136/2010 e s.m.i.

Articolo 11

Inadempimenti e Penali

1. In caso di ritardo imputabile al fornitore nell'esecuzione dei servizi richiesti, sarà applicata per ogni giorno una penale pari all'1 per mille dell'importo del Contratto, IVA esclusa.
2. L'ammontare complessivo delle penali applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo del Contratto, ai sensi dell'articolo 126 del D.lgs. n. 36/2023.
3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto e nella documentazione nella stessa richiamata; in tali casi il Committente contesta formalmente le suddette prestazioni contrattuali anche solo parzialmente difformi e applica al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino alla conformità della fornitura alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.



5. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero, avvalersi delle garanzie rilasciate dal Fornitore.

Articolo 12

Garanzia definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi dell'articolo 117, D. Lgs. 36/2023 ss.mm.ii., ha prestato la fideiussione recante _____ e rilasciata da _____, per un importo totale pari ad € 7.000,00
2. Detta garanzia, incondizionata ed irrevocabile prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Regione Lazio.
3. La garanzia rilasciata copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Lazio ha diritto di rivalersi direttamente sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione Lazio.

Articolo 13

Danni, responsabilità civile e polizze assicurative

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto del Committente e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 14

Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art 122 del D.lgs. n. 36/2023, il Committente potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta e preavviso di trenta giorni,



inviata al Fornitore da effettuarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata, risolvere di diritto il Contratto nei seguenti casi:

- a) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Inadempimenti e penali", al presente Contratto;
 - b) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari";
 - c) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente Contratto abbiano evidenziato la perdita dei requisiti e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui agli artt. 94 e successivi del D.lgs. 36/2023.
2. Il Committente, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il Contratto nei seguenti casi:
- a) non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
 - b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
 - d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo 12;
 - e) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - f) in caso di cessione del Contratto, e dei crediti da esso derivanti, vietata ai sensi del successivo art. 16;
 - g) irregolare o illecita assegnazione di subappalti e subcontratti;
 - h) inadempimento alle disposizioni del RUP;
 - i) ritardo del Fornitore che abbia comportato l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo;
 - j) violazione del divieto di cessione del contratto;
 - k) violazione del patto di integrità.
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, il Committente ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del Contratto stesso.



4. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del Committente al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 15

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 123 del D.lgs. n. 36 del 2023, il Committente per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, prima dell'esecuzione, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
2. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Committente.

Articolo 16

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d) n. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, è fatto divieto al Fornitore di cessione del Contratto e dei crediti da esso derivanti, a pena di nullità delle cessioni stesse.

Articolo 17

Responsabile delle forniture

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Eugenio Carlini il Responsabile del servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente della Fornitura nei confronti del Committente.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero cellulare _____ indirizzo PEC _____
_____ indirizzo e-mail _____
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione al Committente. L'avvicendamento fra il vecchio responsabile ed il nuovo dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi.



Articolo 18

Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto

1. Ai fini dell'esecuzione del Contratto, la Regione Lazio nomina Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 15, D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., Andrea Ciccolini e Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114, D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, Lucia D'Amato.

Articolo 19

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), in particolare con riferimento ai principi di liceità, necessità, minimizzazione e limitazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.
2. Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), ad essa ascrivibili.
3. Nell'ambito delle attività connesse all'affidamento e all'esecuzione del presente Contratto, le Parti prendono atto e concordano che tratteranno i dati personali relativi a qualsiasi persona fisica che agisca per loro conto (dipendenti e/o Terze Parti delle Società), in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso i rispettivi canali aziendali.
4. Dichiarano, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o Terze Parti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Articolo 20

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente Contratto viene stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, art. 3, co. 1, lettera b), del d.lgs. n. 36/2023 in modalità elettronica nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 82/2005, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Reg. (UE) n. 2014/910 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 nella forma della scrittura privata con firma digitale.



2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico al Committente per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), conseguentemente, al Contratto è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore

Articolo 21

Foro competente

- 1 Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto e per tutte le questioni relative ai rapporti tra la Regione Lazio ed il Fornitore, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 22

Clausola finale e Accettazione espressa delle clausole contrattuali

Il sottoscritto Eugenio Carlini in qualità di Legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel Contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel Contratto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nella Lettera di invito e relativi allegati, per quanto non previsto, nelle disposizioni di legge vigenti in materia se ed in quanto compatibili:

Articolo 1 – Definizioni; Articolo 2 – Oggetto; Articolo 3 – Durata del Contratto; Articolo 4 – Erogazione del servizio; Articolo 5 – Obbligazioni specifiche del Fornitore; Articolo 6 – Modalità e termini di esecuzione della Fornitura; Articolo 7 – Verifica e controllo quali/quantitativo; Articolo 8 – Corrispettivi; Articolo 9 – Fatturazione e pagamenti; Articolo 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari; Articolo 11 – Inadempimenti e Penali; Articolo 12 – Cauzione definitiva; Articolo 13 – Danni, responsabilità civile e polizze assicurative; Articolo 14 – Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa; Articolo 15 – Recesso; Articolo 16 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti; Articolo 17 – Responsabile delle forniture; Articolo 18 – Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto; Articolo 19 – Trattamento dei dati personali; Articolo 20 – Oneri fiscali e spese contrattuali; Articolo 21 – Foro competente; Articolo 22 – Clausola finale e accettazione espressa delle clausole contrattuali.



REGIONE
LAZIO

Contratto

Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023
per un servizio di cattura di cinghiali e attività accessorie.

_____, li _____

*Il Fornitore**



CARLINI
EUGENIO
08.01.2026
13:27:30
GMT+00:00

*Il Direttore della Direzione
Regionale Programmazione
Economica, Fondi Europei e
Patrimonio Naturale **

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii.



Soggetto: ALFARONE PAOLO

Autorità: Namirial CA Firma Qualificata